

COMUNE DI SAN GIORGIO ALLA RICHINVELDA
Ex Provincia di PORDENONE



Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione di
**contratto collettivo decentrato integrativo di livello
territoriale anno 2025 - Preintesa**

IL REVISORE UNICO
Dott. Daniele Delli Zotti

Il sottoscritto dott. Daniele Delli Zotti in veste di revisore del Comune di cui in epigrafe

ESAMINATA

La documentazione trasmessagli in data **16.12.2025**

RICHIAMATI

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";*
- l'art. 45, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che disciplina le modalità per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1/1/2023 e sostituisce e disapplica l'art. 32 del CCRL 15/10/2018;
- l'art. 46, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che disciplina le modalità per la rideterminazione delle risorse variabili di cui all'art. 32 CCRL 15/10/2018 per le annualità 2021 e 2022;
- l'art. 45 comma 3, il quale stabilisce che a decorrere dal 01.01.2023 l'ammontare annuale delle risorse variabili è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31.12.2020 ed è quantificato nell'importo di euro **720,00**;
- l'art. 45, comma 10, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che stabilisce che le voci stipendiali accessorie diverse da quelle costituenti il Fondo salario accessorio a decorrere dal 1/1/2023 continuano ad essere imputate a carico del bilancio degli enti e che la loro quantificazione non è più soggetta a dei tetti di spesa ma solamente ai vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;
- l'art. 45, comma 15 del CCRL che stabilisce espressamente che l'art. 32 CCRL del 15/10/2018 viene interamente sostituito e disapplicato, eliminando pertanto la necessità di certificazione da parte del revisore delle voci stipendiali accessorie a carico del bilancio del comunale, come previsto invece dal precedente art. 32 c. 12;

In merito alla sostenibilità della spesa di personale

CONSIDERATO CHE

- La legge regionale 6 novembre 2020, n. 201 ha innovato la L. R. 17 luglio 2015. n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.
- Il nuovo regime per gli enti locali della Regione è, quindi, stabilito dall'articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, fra gli altri, *"attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 18/2015";*

- I vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione FVG, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- Per quanto riguarda la spesa di personale, gli enti della Regione devono avere un rapporto tra la spesa di personale complessiva di competenza e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto dell'FCDE entro il valore soglia da ultimo con delibera della Giunta Regionale n. 1994 del 23/12/2021 e smi;

RICORDATO CHE

- In merito alle modalità di calcolo va tenuto conto di quanto indicato, oltre che dalla normativa sopra richiamata anche dalla normativa prevista e disciplinata dalla:
 - DGR 789 del 21/5/2021;
 - DGR 561 DEL 22/4/2022;
 - DGR 951 DEL 23/6/2023

Che dettano norme particolari proprio per tener conto degli effetti della spesa per i rinnovi contrattuali sul calcolo dell'indicatore-valore soglia;

VISTA

- La determina a firma del responsabile finanziario dell'ente comprensiva degli allegati A e B con la quale:
 - E' stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno **2025** sulla base dei criteri indicati nelle sopra menzionate norme contrattuali;
 - Sono state evidenziate le risorse da destinare alle voci stipendiali costituenti salario accessorio ora a carico del bilancio comunale;
 - Si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- Il verbale di preintesa sottoscritto in data **15.12.2025**

PRESO ATTO CHE

- Con la determina sopra riportata è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno **2025**, sulla base dei criteri indicati nelle sopra menzionate norme contrattuali, che ammonta ad **euro 81.835,36** di cui **23.021,36** risorse stabili e **58.814,00** di risorse variabili, come di seguito dettagliato;

RISORSE STABILI

A.1 Comma 1 - CONSOLIDAMENTO RISORSE STABILI

- a) Consolidamento delle risorse stabili in funzione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016

Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2016			
Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo
Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2016	A	917,00	-
	B	1.016,00	5,00
	C	1.177,00	3,00
	D	2.271,00	4,00
	PLS	1.012,00	-
	PLA	1.124,00	1,00
	PLB	1.944,00	-
	PLC	2.235,00	-
	FA	1.092,00	-
	FB	1.177,00	-
	FC	2.271,00	-
Totale complessivo		13,00	18.819,00
			18.819,00
			2.512,36

A.4 Comma 9 - Incrementi stabili dell'organico

Gli enti che abbiano incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016 aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 2 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo
A	A	917,00	-
	B	1.016,00	3,00
	C	1.177,00	5,00
	D	2.271,00	1,00
	PLS	1.012,00	-
	PLA	1.124,00	1,00
	PLB	1.944,00	-
	PLC	2.235,00	-
	FA	1.092,00	-
	FB	1.177,00	-
	FC	2.271,00	-
Totale complessivo		2,00	1.690,00
			1.690,00
TOTALE RISORSE STABILI (A.1+A.2+A.3+A.4)			23.021,36

RISORSE VARIABILI

B.1 Comma 3 - Personale in servizio al 31 dicembre 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'ammontare delle risorse variabili è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2020 ed è quantificato nell'importo di euro 720,00

	Categoria	Importo annuo per dipendente risorse variabili	Numero unità	Importo annuo complessivo
Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2020	A	720,00		-
	B	720,00	3,00	2.160,00
	C	720,00	5,00	3.600,00
	D	720,00	2,00	1.440,00
	PLS	720,00		-
	PLA	720,00	2,00	1.440,00
	PLB	720,00		-
	PLC	720,00		-
	FA	720,00		-
	FB	720,00		-
	FC	720,00		-
Totale complessivo		12,00	8.640,00	
				8.640,00

B.3 Comma 8 - Risorse variabili - incrementi annuali

Le risorse variabili del fondo di cui al comma 3 sono incrementate annualmente:

- a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni
- b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza
- c) per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo (euro 720,00), in proporzione alle unità dipersonale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000
- d) dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per corrispondere quanto previsto dall'art. 15 del presente contratto (*Diritti derivanti da invenzioni industriali*)

50.174,00
-
-
-

B	TOTALE VARIABILI (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	58.814,00
C	TOTALE FONDO (A+B)	81.835,36

- Sono state evidenziate le risorse da destinare alle voci stipendiali costituenti salario accessorio e straordinario ora a carico del bilancio comunale;

1) INDENNITA' FINANZIATE DA BILANCIO - art. 45 c. 10	Importi
Indennità diurna (art. 3 CCRL 2018)	4.000,00
Indennità di reperibilità (art. 4 CCRL come modificato dall'art. 39 CCRL2023)	
Indennità di attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo (art. 5 CCRL2018)	
Indennità di condizione di lavoro (ex disagio, rischio, maneggio valori) (art. 6 CCRL2018 - art. 38 CCRL2023)	
precedente indennità attività particolarmente disagiate cat A, B,C e PLA - art. 21 comma 2 lettera d) CCRL 2002	150,00
precedente Indennità di rischio (art. 62 CCRL 2002 come modificato dall'art. 36 CCRL 2004)	950,00
precedente Indennità di maneggio valori (art. 61 CCRL 2002)	500,00
Indennità per il personale della Motorizzazione Civile (art. 7 CCRL2018)	
Provetti delle violazioni del codice della strada art. 208 c.5 bis D.Lgs. 285/1992 (art. 25 CCRL2018)	
Indennità per servizio esterno per il personale della Polizia Locale (art. 26 CCRL 2018 come modificato dall'art. 40 CCRL2023)	1.300,00
Indennità specifica (art. 16 CCRL 2002 e art. 4 comma 3 CCNL 16.7.1996)	
Indennità per particolari responsabilità (art. 21 c. 2 lett. e) CCRL 2002)	2.000,00
Indennità di orario notturno, festivo e notturno festivo (art.21 c.2 lett.e) CCRL 2002	
Indennità per tempo potenziato (art. 37 c. 2 CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002	
Indennità professionale insegnanti e docenti ed educatori (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.7.1995) – art. 71, 73, 76,77 e 78 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023	
Indennità professionale personale educativo (art. 37 c. 1 lett. c) CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023	
Indennità personale educativo per anno scolastico (art. 72 c. 7 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023	
Indennità professionale insegnanti (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023	
Indennità personale titolo VII Personale area scolastica educativa (art. 37 c. 1 lett. c) e d) CCNL 6.7.1995 – art. 79 CCRL 2002) - art. 38 CCRL2023	
Indennità di bilinguismo (art. 82 CCRL 2002)	
Indennità di Staff (art. 21 c. 3 - art. 33 c. 4 CCNL 1995)	
Indennità di Stato Civile-Anagrafe-Elettorale -Tributi (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004	600,00
Indennità degli archivisti informatici- addetti stampa - formatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004	
Indennità dell'Ufficiale giudiziario per messi notificatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004 e disciplinato dall'art. 86 CCRL 2002	
Indennità di Responsabile Servizio Protezione Civile (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004	
Indennità forme associative art. 48 CCRL 2006	
Indennità operatori NUE (art. 41 CCRL2023)	
Indennità per peculiari funzioni operative su viabilità di area vasta (art. 42 CCRL2023)	
Indennità per il personale dei piccoli Comuni caratterizzato da attività e responsabilità multidisciplinari (art. 43 CCRL2023)	
Altro: Specificare la fonte normativa ANPR - cap 2890.3(e cap 141) netto o.r. e irap	4.667,00
Altro: Specificare la fonte normativa - IND VIGILANZA ART 23 CCRL 2023 - EX ART 10 CCRL 2002 € 127,5 *12MESI	3.060,00
Altro: Specificare la fonte normativa - INDENNITA' SPECIFICA CAT B ex articolo 70-septies del Ccnl 21.5.2018	130,00
Altro: Specificare la fonte normativa	
Altro: Specificare la fonte normativa	
Totale indennità finanziata a bilancio	17.357,00
2) LAVORO STRAORDINARIO	3.972,55
Totale complessivo	21.329,55

Le somme destinate al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa saranno così ripartite:

Fondo anno 2025:

Risorse stabili	€ 23.021,36
di cui:	
- Risorse stabili per progressioni già attribuite	€ 16.461,89
- Risorse destinate a nuove progressioni con risorse stabili	€ 6.559,47
Risorse derivanti da disposizioni normative (incentivi tecnici)	€ 50.174,00
Risorse variabili destinate alla produttività	€ 8.640,00
Totale Fondo	€ 81.835,36

RAVISATO CHE

- Con delibera di Giunta n. 10 [del 31.01.2025](#) e giunta n. 90 [del 01.12.2025](#) l'Ente ha adottato ed aggiornato il Piao;
- L'Ente ha adottato il Programma triennale [2022-2024](#) per la trasparenza e l'integrità, con deliberazione della Giunta comunale, quale sezione del Piao .
- La relazione alla performance relativa all'anno [2025](#) è stata approvata con delibere della Giunta Comunale di approvazione ed aggiornamento del PIAO sopra evidenziate. Validata dall'OIV.
- È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013 (sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune).

RAMMENTATO CHE

A decorrere dall'esercizio [2025](#) la quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa e delle altre voci del salario accessorio può essere fatta sulla base dei criteri indicati dall'art. 45 del CCRL 2019-2021 senza tenere conto di particolari tetti di spesa a condizione che l'ente assicuri la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18/2015;

VERIFICATO CHE

- Il Responsabile Finanziario ha quantificato l'importo disponibile per la contrattazione decentrata integrativa dell'esercizio [2025](#), di cui è stata dimostrata la sostenibilità finanziaria;
- La spesa relativa alla costituzione del fondo per l'anno [2025](#) è stata prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio [2025/2027](#);
- In data [15.12.2025](#) è stata sottoscritta la pre-intesa, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato di livello territoriale;
- Che la predetta Ipotesi è stata trasmessa al sottoscritto Revisore dei conti, unitamente alla Relazione illustrativa, per l'espressione del parere relativamente alla parte dell'accordo riguardante il Comune di cui in epigrafe

VISTO CHE

- L'art. 23, comma 2, del D. Lgs n.75/2017 e le note regionali indicate;
- Il parere positivo del responsabile finanziario dell'ente in merito alla compatibilità economica del contratto con gli equilibri di bilancio dell'ente, ovvero il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese del personale
- La Relazione illustrativa evidenzia il rispetto delle norme che attengono ai vincoli derivanti dalle norme di legge in materia ed i risultati attesi in relazione al miglioramento della qualità dei servizi resi ed all'incentivazione della performance organizzativa ed individuale;
- I contenuti della suddetta ipotesi risultano compatibili rispetto ai vincoli introdotti dalle vigenti normative di coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli stessi;
- L'Ipotesi tratta materie riservate alla contrattazione di secondo livello a norma di legge e di contratto;

RAMMENTATO

- Che il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del Comune di cui in epigrafe - anno [2025](#) è già stato adeguatamente quantificato sulla base di quanto indicato dalla norma contrattuale;
- Che l'importo così determinato consente all'ente di rispettare il vincolo regionale sulla sostenibilità della spesa di personale.
- Che come espresso dalla Corte dei Conti in sede di certificazione del CCRL 19.07.2023, l'eventuale incremento della spesa relativa al salario accessorio, seppur consentita dal nuovo CCRL, dovrà essere indirizzata ad obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'Ente e comunque ricompresi in una prudente pianificazione della spesa del personale.

- Il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale;
- Che, altresì, per poter applicare correttamente la disciplina di cui in esame bisogna attenersi al seguente percorso logico-sistematico:
 - a) Individuare i servizi (e prima ancora i bisogni) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti qualitativi e quantitativi;
 - b) Definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o altro analogo documento);
 - c) Effettuare da parte dei servizi di controllo interno la verifica e la certificazione a consuntivo;
 - d) Procedere all'eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo criteri stabiliti nel contratto decentrato.
- Che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che "l'Ente raggiunge stabilmente ed in via ordinaria un più elevato livello di servizi...";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale anno [2025](#) per la parte dell'accordo riguardante il Comune di [San Giorgio alla Richinvelda](#), il quale risulta redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

RACCOMANDA

- La tempestiva e completa pubblicazione di tutta la documentazione in materia di contrattazione integrativa sul sito web dell'Ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini (art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
- La trasmissione della relazione tecnico-finanziaria e di tutta la documentazione allegata alla Regione.
- Per quanto riguarda la parte variabile del fondo, l'utilizzo delle risorse ivi allocate per la realizzazione di progetti obiettivo oggettivamente misurabili, qualificati, in grado di apportare un valore aggiunto ed un miglioramento dei servizi offerti dall'ente, che non configurino e si esauriscano nel semplice espletamento di normali compiti e funzioni che già rientrano nelle competenze e nei doveri del singolo operatore.

Udine 16.[12.2025](#)

Il revisore dei Conti
dott. Dantè Delli Zotti


